

Allegato **A** al N.655 di Repertorio.

STATUTO

dell'Associazione

"Associazione Musicale Micrologus - ETS"

1. COSTITUZIONE

È costituita, nel rispetto del D.lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia, l'Associazione denominata « **Associazione Musicale Micrologus - ETS** ».

L'Acronimo ETS (Ente del Terzo Settore), potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

2. SEDE

L'Associazione ha sede nel Comune di Assisi, Vicolo Bovi n.3. Le variazioni di indirizzo non costituiscono modificazioni dello Statuto.

3. ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE, ATTIVITÀ DIVERSE E SCOPI

3.1 L'associazione si costituisce come centro culturale, senza scopo di lucro, di studio, ricerca ed interpretazione della musica antica europea ed in particolare italiana e dei repertori musicali di tradizione orale.

3.2 L'associazione persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento - in forma di azione volontaria, di mutualità, di ero-

	gazione gratuita di denaro, di produzione, fornitura gratuita	
	e/o scambio di beni o di servizi - delle attività di interesse	
	generale di cui all'art. 5, comma 1°, del D. Lgs. 117/2017	
	lettere d), f), i), j), k), l), o), v), w), z) ovvero:	
	d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai	
	sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modifica-	
	zioni, nonche' le attivita' culturali di interesse sociale con	
	finalita' educativa;	
	f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio cultu-	
	rale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gen-	
	naio 2004, n. 42, e successive modificazioni;	
	i) organizzazione e gestione di attivita' culturali, artisti-	
	che o ricreative di interesse sociale, incluse attivita', an-	
	che editoriali, di promozione e diffusione della cultura e	
	della pratica del volontariato e delle attivita' di interes-	
	se generale di cui al presente articolo;	
	j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi	
	dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223,	
	e successive modificazioni;	
	k) organizzazione e gestione di attivita' turistiche di inte-	
	resse sociale, culturale o religioso;	
	l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione	
	della dispersione scolastica e al successo scolastico e forma-	
	tivo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della	
	poverta' educativa;	

	o) attivita' commerciali, produttive, di educazione e informa-	
	zione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in	
	licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a	
	favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi	
	come un rapporto commerciale con un produttore operante	
	in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un	
	Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga	
	durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al	
	mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure	
	di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del prodotto-	
	re di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto del-	
	le normative nazionali ed internazionali, in modo da permette-	
	re ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignito-	
	sa, e di rispettare i diritti sindacali, nonche' di impegnarsi	
	per il contrasto del lavoro infantile;	
	v) promozione della cultura della legalita', della pace tra i	
	popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;	
	w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e	
	politici, nonche' dei diritti dei consumatori e degli utenti	
	delle attivita' di interesse generale di cui al presente arti-	
	colo, promozione delle pari opportunita' e delle iniziative	
	di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'ar-	
	ticolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di ac-	
	quisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della leg-	
	ge 24 dicembre 2007, n. 244;	

	z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni	
	confiscati alla criminalita' organizzata.	
	3.3 L'Associazione, proponendosi come centro permanente di	
	vita associativa che possa favorire la partecipazione dei pro-	
	pri associati alla vita della comunità per la realizzazione di	
	interessi a valenza culturale collettiva, in relazione alle	
	tematiche di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 inerenti l'og-	
	getto associativo, si propone di raggiungere il proprio scopo	
	attraverso i metodi del libero associazionismo, nel rispetto	
	dei principi dell'ordinamento costituzionale, svolgendo, nello	
	specifico le seguenti attività:	
	- attività di educazione, istruzione e formazione professiona-	
	le, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive	
	modificazioni, nonche' le attivita' culturali di interesse so-	
	ciale con finalita' educativa;	
	- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio cultu-	
	rale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gen-	
	naio 2004, n. 42, e successive modificazioni;	
	- l'organizzazione e la gestione di attivita' culturali, arti-	
	stiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivita',	
	anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e	
	della pratica del volontariato e delle attivita' di interesse	
	generale.	
	L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6	
	del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazio-	
	- 4 -	

	ni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle di inte-	
	resse generale sopra riportate, che siano secondarie e stru-	
	mentali a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con	
	apposito Decreto Ministeriale.	
	La loro individuazione è operata da parte dell'organo ammini-	
	strativo.	
	Fra le attività diverse di cui sopra rientreranno, a titolo	
	esemplificativo, attività di natura commerciale per autofinan-	
	ziamento, ivi comprese operazioni mobiliari ed immobiliari, la	
	stipula di mutui e la concessione di pegni o ipoteche relati-	
	vamente ai beni dell'Associazione, la concessione di fideius-	
	sioni e altre malleverie.	
	Il carattere secondario e strumentale delle attività diverse,	
	di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore, eventualmente	
	esercitate dall'Associazione, sarà documentato a cura	
	dell'organo di amministrazione.	
	Per tutte le proprie attività l'Associazione dovrà osservare	
	le normative amministrative e fiscali vigenti destinando, in	
	ogni caso, i fondi raccolti alla realizzazione dei fini asso-	
	ciativi.	
	L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta	
	fondi, allo scopo di finanziare la propria attività istituzio-	
	nale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, dona-	
	zioni o contributi senza corrispettivo, nel rispetto dei prin-	
	cipi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e	
	- 5 -	

	con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute	
	nell'art.7 del D.Lgs. 117/2017.	
	4. ASSOCIATI	
	4.1 Il termine associati indica le persone che, condividendo	
	i principi emergenti dal presente Statuto, collaborano attiva-	
	mente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzio-	
	nale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazio-	
	ne.	
	4.2 Sono associati i fondatori dell'Associazione e coloro	
	che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne	
	parte con deliberazione dell'organo amministrativo.	
	4.3 Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei	
	confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il prin-	
	cipio generale della democraticità della struttura e dell'as-	
	senza di discriminazione fra le persone e nel perseguimento	
	dello scopo sociale di questo Statuto.	
	4.4 Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sol-	
	lecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi de-	
	rivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni	
	associative.	
	Ciascun associato ha diritto di:	
	- eleggere gli organi associativi e di essere eletto negli	
	stessi;	
	- essere informato sull'attività dell'Associazione;	
	- controllarne l'andamento;	
	- 6 -	

	- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;	
	- prendere visione dei bilanci e consultare i libri associati-	
	vi;	
	- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse	
	dall'associazione;	
	- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di at-	
	tività.	
	4.5 L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle	
	proprie attività dell'opera di volontari. Sono volontari colo-	
	ro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'As-	
	sociazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a dispo-	
	sizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo perso-	
	nale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.	
	4.6 I volontari possono essere iscritti in apposito Registro	
	dei Volontari.	
	5. AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI	
	5.1 Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione ne fa	
	domanda all'Organo Amministrativo mediante istanza che conten-	
	ga, oltre alle proprie generalità, un'esplicita adesione al	
	presente Statuto.	
	5.2 Sull'istanza si pronuncia l'Organo Amministrativo con	
	delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni.	
	5.3 Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto	
	della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che	
	sull'istanza di ammissione si pronunci l'Assemblea nella prima	
	- 7 -	

	adunanza successiva.	
	5.4 Lo status di associato ha carattere permanente e può	
	venire meno solo nei casi previsti dall'art. 6. Non sono per-	
	tanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducen-	
	do criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti	
	o a termine.	
	6. RECESSO ED ESCLUSIONE	
	6.1 La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma	
	l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dan-	
	done comunicazione all'Organo Amministrativo con congruo pre-	
	avviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che as-	
	sicuri la prova dell'avvenuta ricezione.	
	6.2 L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri	
	doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente	
	inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun as-	
	sociato può essere escluso con deliberazione motivata dell'Or-	
	gano Amministrativo; contro detta deliberazione è sempre pos-	
	sibile il ricorso all'Assemblea.	
	6.3 Nel caso in cui siano venute a cessare le cause	
	dell'esclusione l'associato può essere riammesso.	
	7. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE	
	Sono organi dell'Associazione:	
	a) l'Assemblea degli associati;	
	b) l'Organo di Amministrazione denominato Consiglio Diret-	
	tivo;	
	- 8 -	

	c) il Presidente;	
	d) l'Organo di Controllo;	
	e) l'Organo di Revisione;	
	A) L'Assemblea degli associati	
	Funzioni:	
	L'Assemblea è composta dagli associati regolarmente iscritti	
	nel libro degli associati. Ciascun associato esprime un solo	
	voto e può farsi rappresentare in assemblea anche in calce	
	all'avviso di convocazione. L'Assemblea ha le seguenti funzio-	
	ni:	
	- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo,	
	dell'Organo di Controllo e il Revisore;	
	- approva il bilancio di esercizio;	
	- delibera sulla responsabilità degli organi sociali;	
	- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e	
	dello Statuto;	
	- approva i regolamenti;	
	- delibera sullo scioglimento, trasformazione, fusione e	
	scissione dell'Associazione;	
	- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio	
	Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono	
	all'esclusione di un associato;	
	- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla	
	Legge o dal presente Statuto.	
	Convocazione:	

	L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, presso la	
	sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta	
	all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio	
	e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle	
	cariche venute a scadere.	
	L'Assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il	
	Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia	
	fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati	
	aventi diritto di voto.	
	L'Assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indica-	
	zione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza,	
	dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle	
	materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di	
	strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avve-	
	nuta ricezione almeno sette giorni prima dell'Assemblea. È in	
	ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo di posta elettro-	
	nica comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o	
	successivamente variato mediante comunicazione scritta valida-	
	mente pervenuta all'Associazione.	
	E' altresì prevista la possibilità di comunicare l'indizione	
	dell'Assemblea degli associati tramite affissione all'interno	
	dei locali ove l'Associazione ha sede.	
	Diritto di voto:	
	Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti a Registro,	
	- 10 -	

	da almeno 90 (novanta) giorni. Si considera quale data	
	d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di am-	
	missione dell'associato.	
	Ciascun associato esprime un solo voto e può farsi rappresen-	
	tare in assemblea da altro associato mediante speciale delega	
	scritta. Il voto si esercita in modo palese.	
	Svolgimento:	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o,	
	in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Con-	
	siglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'Associato	
	indicato dall'Assemblea stessa; la verbalizzazione dei conte-	
	nuti dell'Assemblea è affidata ad un segretario nominato dal	
	Presidente dell'Assemblea e il relativo verbale è trascritto	
	nel libro verbali dell'Assemblea.	
	Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al	
	fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e ga-	
	rantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno eserci-	
	zio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'Assem-	
	blea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di	
	esperti, di persone non associate al fine di consentire ai	
	presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio	
	del diritto di voto.	
	Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, le riu-	
	nioni dell'Assemblea possono svolgersi anche con modalità non	
	contestuali ossia in audio o video conferenza.	

	Maggioranze:	
	L'Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà	
	più uno degli associati aventi diritto di voto presenti in	
	proprio o rappresentati e delibera a maggioranza dei voti	
	espressi dai presenti.	
	In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favo-	
	revole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qua-	
	lunque sia il numero degli associati intervenuti.	
	Per le deliberazioni riguardanti le modifiche dello Statuto	
	occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati	
	e il voto favorevole della maggioranza dei presenti secondo le	
	disposizioni degli artt. 2, comma 1, lett. A), 4, comma 1,	
	lett.d) e 5, comma 1, lett. A) della legge delega n.106/2016,	
	richiamati dagli artt. 25 comma 2 e 41 comma 7 del Codice del	
	Terzo Settore.	
	Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associa-	
	zione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favore-	
	vole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.	
	Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i	
	componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.	
	B) Il Consiglio Direttivo	
	Funzioni:	
	Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto alla gestione ed	
	amministrazione dell'Associazione, è investito dei più ampi	
	poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione	
	- 12 -	

	e deve:	
	- Assicurare il conseguimento delle finalità istituziona-	
	li;	
	- Convocare l'Assemblea degli associati;	
	- Provvedere all'ammissione e all'esclusione degli asso-	
	ciati;	
	- Redigere il bilancio di previsione, il bilancio di eser-	
	cizio ed il rendiconto economico, finanziario e patrimoniale,	
	da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, nonchè delibe-	
	rare sui progetti dell'attività per l'anno successivo;	
	- Predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funziona-	
	mento dell'Associazione;	
	- Compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimo-	
	niale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali ac-	
	quisire o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o ri-	
	nunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impie-	
	go dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari	
	dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito,	
	con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica	
	Amministrazione;	
	- Determinare le quote associative annuali ed eventuali	
	quote di ingresso;	
	- Deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli	
	associati;	
	- Sottoporre all'Assemblea proposte e mozioni;	

	- Conferire mandati, incarichi a soggetti terzi per il	
	compimento di singoli atti;	
	- Promuovere e organizzare gli eventi associativi;	
	- Compiere qualunque atto di gestione che non sia espres-	
	samente demandato all'Assemblea o di competenza di altri orga-	
	ni.	
	Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti	
	specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di	
	atti determinati.	
	Composizione:	
	Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri va-	
	riabile da 3 (tre) ad 11 (undici) determinato dall'Assemblea	
	in sede di nomina. I componenti del Consiglio Direttivo sono	
	scelti fra gli associati persone fisiche e durano in carica a	
	tempo indeterminato.	
	I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso	
	dei seguenti requisiti:	
	- Onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e	
	dall'esperienza professionale;	
	- Professionalità misurata sulle specifiche attività isti-	
	tuzionali;	
	- Indipendenza da interessi da quelli propri dell'Associa-	
	zione.	
	Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade	
	per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte,	
	- 14 -	

	soppravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.	
	Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente,	
	eventualmente un Vice Presidente, un Segretario Generale e un	
	Tesoriere, i quali avranno stesso periodo di carica di 3 (tre)	
	esercizi.	
	La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle	
	spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.	
	Funzionamento:	
	Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da ef-	
	fettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno,	
	dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da	
	discutere, spedito a mezzo strumento di comunicazione che in	
	ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.	
	La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto	
	almeno 7 (sette) giorni prima della riunione, nei casi di in-	
	differibile urgenza può essere convocata con un preavviso di	
	almeno 48 (quarantotto) ore.	
	Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di inter-	
	venire senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Con-	
	trollo.	
	Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in	
	assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i	
	suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di	
	Controllo siano stati informati e non vi sia opposizione.	
	Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componen-	
	- 15 -	

	ti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.	
	Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal	
	Presidente e dal Segretario, trascritto sul Libro dei verbali	
	del Consiglio.	
	Doveri del Consiglio:	
	I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare	
	all'attività in modo attivo e personale. Ciascun consigliere	
	deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere in-	
	carichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo	
	dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzio-	
	nali o in conflitto di interessi, in modo tale da recare danno	
	all'immagine dell'Ente o al buon corso delle attività.	
	I Consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina,	
	devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del	
	Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste nel	
	comma 6 dell' art. 26 del Codice del Terzo Settore, a quali di	
	essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e preci-	
	sando se disgiuntamente o congiuntamente. Il potere di rappre-	
	sentanza attribuito ai Consiglieri è generale, pertanto le li-	
	mitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non	
	sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i	
	terzi ne erano a conoscenza.	
	I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti	
	dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli as-	
	sociati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393-bis, 2394,	
	- 16 -	

	2395 e 2409 del codice civile.	
	Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del co-	
	dice civile.	
	C) Il Presidente	
	Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei con-	
	fronti dei terzi e in giudizio.	
	È eletto all'interno del Consiglio Direttivo che presiede cu-	
	randone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il	
	lavoro. Dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.	
	In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il	
	Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni me-	
	diate procura speciale per il compimento di atti determinati.	
	D) L'Organo di Controllo	
	Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto op-	
	portuno, l'Assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico	
	o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di no-	
	mina.	
	L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e	
	dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta ammini-	
	strazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, ammi-	
	nistrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto	
	ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei	
	conti.	
	I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipa-	
	re, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Diret-	
	- 17 -	

	tivo ed a quelle dell'Assemblea che approva il bilancio.	
	Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di 3 (tre)	
	membri scelti fra persone non associate, almeno una delle qua-	
	li deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.	
	I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre)	
	esercizi e sono rieleggibili.	
	La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con	
	quella del Consiglio Direttivo, a tal fine, è possibile che la	
	nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra trienna-	
	le.	
	Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposi-	
	zioni dell'art. 2399 del codice civile.	
	La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibi-	
	le con quella di componente il Consiglio Direttivo.	
	E) L' Organo di revisione	
	Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno	
	l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società	
	di revisione iscritta nell'apposito registro.	
	La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo	
	di Controllo.	
	8. PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE	
	8.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:	
	a) beni mobili ed immobili che diverranno proprietà, a qualun-	
	que titolo, dell'Associazione;	
	b) fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio, frutto	
	- 18 -	

	dell'attività svolta dall'Associazione;	
	c) donazioni, legati e lasciti.	
	8.2 I proventi con cui provvedere all'attività ed alla vita	
	dell'Associazione sono costituiti:	
	a) dalle quote associative;	
	b) da versamenti volontari dei soci;	
	c) da eventuali contributi straordinari deliberati dal	
	Consiglio Direttivo in relazione a particolari iniziati-	
	ve;	
	d) dai redditi dei beni patrimoniali;	
	e) dalle erogazioni e contributi di cittadini, enti ed	
	associazioni, nonché dalle raccolte pubbliche di fondi	
	da esercitarsi attraverso la richiesta a terzi di dona-	
	zioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva	
	o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi	
	di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi,	
	inclusi volontari e dipendenti nel rispetto dei principi	
	di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i	
	sostenitori e con il pubblico;	
	f) da tutti gli altri proventi eventualmente conseguiti	
	per il perseguimento o il supporto dell'attività istitu-	
	zionale.	
	9. BILANCIO E LIBRI CONTABILI	
	9.1 L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (tren-	
	tuno) dicembre di ogni anno.	

	9.2 Entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'eserci-	
	zio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'Assemblea degli	
	associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto	
	nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal	
	rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri	
	dell'Ente.	
	9.3 Il rendiconto deve rappresentare in modo chiaro la si-	
	tuazione economica, contabile, patrimoniale e finanziaria	
	dell'Associazione.	
	9.4 Il rendiconto predisposto dal Consiglio Direttivo deve	
	essere depositato presso la sede dell'Associazione entro 15	
	(quindici) giorni precedenti la seduta dell'assemblea per po-	
	ter essere consultato da ogni associato.	
	9.5 Una volta approvato dall'assemblea, il bilancio è depo-	
	sitato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura	
	del Consiglio Direttivo.	
	9.6 Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Diret-	
	tivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Naziona-	
	le del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le moda-	
	lità previste dalla Legge.	
	9.7 Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, de-	
	ve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet	
	dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa	
	di appartenenza.	
	L'associazione deve tenere i seguenti libri:	
	- 20 -	

	- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di am-	
	ministrazione;	
	- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in	
	modo non occasionale;	
	- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assem-	
	blea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti	
	per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazio-	
	ne;	
	- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo	
	di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;	
	- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Orga-	
	no di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;	
	- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli	
	eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo	
	cui si riferiscono.	
	Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri as-	
	sociativi secondo le modalità che saranno disposte da regola-	
	mento.	
	10. SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO	
	Nel caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è	
	devoluto ad altro Ente del Terzo Settore, con delibera del	
	Consiglio Direttivo su conforme parere del competente Ufficio	
	del Registro del Terzo Settore (Cfr. Art. 9 CTS.), da quando	
	sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla	
	Legge, ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe e	
	- 21 -	

	a fini di utilità. La scelta è deliberata dall'Assemblea.	
	11. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	
	Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Sta-	
	tuto, si rimanda alla normativa vigente in materia, con parti-	
	colare riferimento al Codice del Terzo Settore e successive	
	modifiche ed integrazioni.	
	Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico	
	Nazionale del Terzo Settore che risultano essere incompatibili	
	con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività	
	del RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore). A de-	
	correre dal termine di cui all'art. 104 del D.Lgs. 117/2017	
	trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel ti-	
	tolo X del D.Lgs. 117/2017.	
	Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione dell'Associazione	
	nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore saranno portati	
	a compimento dal Consiglio Direttivo solo una volta che il Re-	
	gistro medesimo sarà stato definitivamente istituito ed	
	all'uopo il legale rappresentante <i>pro tempore</i> dell'associazio-	
	ne è espressamente autorizzato e delegato ad apportare all'at-	
	to costitutivo ed al presente statuto tutte quelle modifiche,	
	soppressioni ed aggiunte formali che venissero eventualmente	
	richieste dalle autorità competenti in sede di deposito del	
	presente atto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.	
	Assisi, Santa Maria Degli Angeli, 29 marzo 2021	
	Firmato:	
	- 22 -	

